

Oggetto: chiarimento in ordine alla legittimazione dei consiglieri metropolitani ad autenticare le sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste per “L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DECADUTI DEL CONSIGLIO DI DISTRETTO DELL'AMBITO DISTRETTUALE “SARNESE VESUVIANO” del 19/11/2020.

In ragione dei diversi quesiti pervenuti per le vie brevi in merito alla possibilità per i consiglieri metropolitani di autenticare le sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste per la prossima tornata suppletiva relativa all'elezione dei membri del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano, si reputa opportuno precisare quanto segue.

Le istruzioni operative approvate con determinazione direttoriale n. 323/2020, prevedono espressamente che “*Sia le firme dei sottoscrittori delle liste sia le relative accettazioni potranno essere autenticate dai soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990*”.

In calce al documento, per la mera finalità di assicurare la pronta visione della normativa nazionale applicabile, è stato erroneamente riportata in nota la formulazione dell'art. 14 della L. n. 53/1990, tuttavia, nella versione antecedente alla modifiche al comma 1, apportate per effetto dell'art. 6, comma 6, lett. a) e b), L. 3 novembre 2017, n. 165, a decorrere dal 12 novembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della medesima Legge n. 165/2017, e dall'art. 16-bis, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Del pari, è stato erroneamente richiamato nella medesima nota un parere del 2015 del Ministero dell'Interno, ove, sulla considerazione del carattere tassativo dell'elencazione dei soggetti abilitati alla autentica delle sottoscrizioni utili alla presentazione delle liste così come contenuta nel predetto art. 14, viene esclusa la legittimazione dei consiglieri metropolitani ad effettuare tali attività certificative.

A chiarimento della questione, si riporta di seguito il testo vigente dell' art. 14 della L. n. 53/1990, dalla cui piana lettura emerge, senza alcuna possibilità di equivoco e/o dubbio interpretativo, il definitivo superamento del parere del Ministero dell'Interno richiamato nelle istruzioni operative di cui alla determinazione n. 323/2020, atteso che i consiglieri metropolitani, all'attualità, sono espressamente ricompresi tra i soggetti abilitati ad autenticare le sottoscrizioni in questione, stando alla tassativa elencazione contenuta nella norma in questione secondo la sua formulazione in vigore.

“L. 21-3-1990 n. 53

ART. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,

nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, **i consiglieri metropolitani** e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature”.

Il Direttore Generale
(Vincenzo Belgiorno)

